



IL NUOVO REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Disposizione tecnico-organizzativa (DTO 12/2017)¹ *(ai sensi dell'articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013)*

Il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente, una seconda volta, in data 19.05.2017 (dopo averlo approvato "definitivamente" già il 14.07.2016²) il testo del decreto che, in attuazione dell'art. 8 del D.L. 133/2014 (cosiddetto "Sblocca Italia", convertito in legge dalla L. n. 164/2014), reca le nuove disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina di gestione di "terre e rocce da scavo", vale a dire dei materiali estratti durante la realizzazione di opere edili e infrastrutturali, da attuarsi mediante Decreto del Presidente della Repubblica.

Il nuovo provvedimento (che modifica quello approvato lo scorso luglio) riunisce in un testo unico le numerose disposizioni oggi vigenti che disciplinano: la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole e grandi dimensioni; il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo; l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti; la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Il nuovo decreto sulle terre da scavo prevede la semplificazione delle procedure e termini certi per concluderle, anche con meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli uffici pubblici. Si evitano così i lunghi tempi di attesa da parte degli operatori per la preventiva approvazione del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da parte delle autorità competenti.

Inoltre, sono previste procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti.

E' prevista anche una definizione puntuale delle condizioni di utilizzo delle terre e rocce all'interno del sito oggetto di bonifica, con l'individuazione di procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica.

Infine, il nuovo testo prevede il rafforzamento del sistema dei controlli e la salvaguardia della disciplina previgente per i progetti o i piani di utilizzo approvati secondo le vecchie norme³.

Il testo è stato ulteriormente integrato nel tempo con il ricorso a una consultazione pubblica rivolta a cittadini, associazioni e *stakeholder* del settore, oltre che sulla base del parere espresso dalla Conferenza Unificata, ed è tornato all'esame del Consiglio dei Ministri al fine di verificare la possibilità di un migliore adeguamento alle condizioni e alle osservazioni contenute nei pareri delle Commissioni Parlamentari.

Infatti, dopo la prima "definitiva" approvazione del luglio 2016, il testo era stato restituito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri non firmato dal Presidente della Repubblica. Pertanto, al fine di un migliore adeguamento alle condizioni e alle osservazioni contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari, è

¹ *La presente Disposizione Tecnico Organizzativa riveste carattere regolamentare.*

² D.P.R. n. 279/2016, mai pubblicato in Gazzetta Ufficiale e pertanto mai entrato in vigore.

³ Ossia ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 o del D.M. n. 161/2012.

emersa l'esigenza di una revisione, in particolare, dell'art. 27, contenente le disposizioni intertemporali, transitorie e finali.

Al riguardo, infatti, entrambe le Commissioni avevano preso esplicita posizione, formulando rilievi basati sulla divisione tra due ipotesi ben precise:

- 1) i casi in cui vi siano piani di utilizzo già approvati ai sensi del D.M. n. 161/2012 o dell'art. 41-bis del D.L. n. 69/2013, ovvero di norme precedenti;
- 2) i casi in cui vi siano procedimenti di approvazione dei piani di utilizzo, avviati ai sensi delle discipline sopra menzionate, in corso alla data di entrata in vigore del regolamento.

In entrambe le ipotesi, le Commissioni parlamentari hanno chiesto che fosse prevista espressamente l'applicazione (ossia l'ultrattività) delle normative previgenti, anche per le eventuali modifiche da apportare successivamente ai piani in questione, facendo tuttavia salva la facoltà del proponente di chiedere l'applicazione della nuova disciplina prevista nel regolamento.

Da queste richieste si ricavano due orientamenti fondamentali che le Commissioni parlamentari hanno consegnato al Governo:

- 1) che tra le normative previgenti da prendere in considerazione ai fini di stabilirne la salvaguardia e l'ultrattività avrebbero dovuto essere comprese anche quelle precedenti all'entrata in vigore del D.M. n. 161/2012;
- 2) che i regimi giuridici di riferimento avrebbero potuto essere soltanto due, ossia, da un lato, quello delle diverse normative previgenti ai sensi delle quali sono stati approvati i piani o sono stati avviati i procedimenti per la loro approvazione, dall'altro, quello della nuova disciplina introdotta dal regolamento in commento.

Alla luce di tali orientamenti il Consiglio dei Ministri ha ritenuto opportuno:

- sopprimere radicalmente la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 27 dello schema di regolamento sottoposto ai pareri parlamentari, in considerazione del fatto che tale previsione contemplava sostanzialmente un terzo regime giuridico transitorio, diverso e autonomo rispetto ai due regimi presi in considerazione dalle Camere e già esaustivamente disciplinati nei loro rapporti intertemporali dai commi 1 e 2 dello stesso art. 27;
- modificare il comma 1 dell'art. 27 al fine di rendere esplicita la salvaguardia della disciplina previgente anche per i "progetti di utilizzo" contemplati nell'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 anteriormente all'entrata in vigore del D.M. n. 161/2012. Conseguentemente, si è ritenuto opportuno aggiungere al primo periodo del comma 1 un secondo periodo al fine di impedire l'insorgere di ogni possibile dubbio circa la qualificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, ancorché ci si trovi nei casi di ultrattività delle discipline previgenti richiamate nel primo periodo. Si è pertanto chiarito in termini espressi che laddove vi sia un progetto o un Piano di Utilizzo approvato ai sensi, rispettivamente, dell'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 o del D.M. n. 161/2012 e i materiali riconducibili alla nozione di "terre e rocce da scavo" di cui al regolamento risultino utilizzati e gestiti in conformità al suddetto progetto o piano di utilizzo, per tali materiali resta ferma a tutti gli effetti la qualificazione giuridica di sottoprodotti già derivante dalle richiamate normative.

In sintesi dunque, il regolamento ha per oggetto:

- a) la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole e grandi dimensioni;
- b) la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;
- c) l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- d) la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Le modifiche apportate rispetto al testo del luglio 2016, sono relative essenzialmente ad una maggiore chiarezza delle disposizioni transitorie e ad un necessario adattamento della disciplina conseguente all'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50⁴.

La proposta di regolamentazione attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale allo scopo di determinarne la data di entrata in vigore.

Al fine di agevolare la realizzazione degli interventi che comportano la gestione di terre e rocce da scavo, l'art. 8 del D.L. 133/2014 ha fatto rinvio ad un decreto concernente l'adozione di nuove disposizioni di riordino e di semplificazione della materia in base ai seguenti principi e criteri direttivi ivi indicati.

In particolare:

⁴ Recentemente modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l'Edilizia

- coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- previsione di specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;
- indicazione esplicita delle norme abrogate;
- proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;
- divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla Direttiva 2008/98/UE⁵;
- razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati;
- garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea.

Il provvedimento si ripropone di risolvere le criticità riscontrate nel tempo sia dagli operatori sia dai soggetti istituzionali preposti ai controlli, intende inoltre rafforzare la tutela ambientale ed insieme la competitività delle imprese ed intende rispondere ai principi e agli obiettivi del processo verso un modello economico di tipo "circolare"⁶.

Per realizzare l'obiettivo della semplificazione stabilito dalla norma di delega, lo schema di regolamento in esame, rispetto alla normativa vigente, prevede in estrema sintesi quanto segue.

Deposito intermedio:

Viene introdotta una disciplina più chiara e dettagliata del deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti. In particolare, in aggiunta a requisiti analoghi a quelli già previsti dalla disciplina vigente, ovvero il D.M. 161/2012⁷, è stabilito che il sito in cui può avvenire il deposito intermedio deve rientrare nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, onde evitare che il deposito intermedio possa essere impropriamente veicolo per un trasferimento di agenti contaminanti. Come già accade, il deposito intermedio non può avere durata superiore alla durata del Piano di Utilizzo e, decorso tale periodo, viene meno la qualifica quale sottoprodotto⁸, con conseguente obbligo di piena applicazione delle disposizioni sui rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

Comunicazione preventiva trasporto:

Si prevede l'eliminazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'Autorità competente di ogni trasporto avente ad oggetto terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, generate nei cantieri di grandi dimensioni (obbligo attualmente previsto nella prima parte dell'Allegato VI al D.M. 161/2012).

Procedura di qualificazione come sottoprodotti:

Viene introdotta una procedura più veloce per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti. Tale procedura, che opera con meccanismi analoghi a quelli della Segnalazione Certificata di

⁵ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

⁶ Il sistema economico circolare integra i legami tra ambiente ed economia in un continuo ciclo di scambio dell'uno verso l'altro.

⁷ Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo".

⁸ Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

184-bis. Sottoprodotto (articolo introdotto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 205 del 2010)

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto (comma aggiunto dall'art. 41, comma 2, legge n. 98 del 2013).

Inizio Attività, in coerenza alle previsioni della Direttiva 2008/98/UE, non subordina più la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti alla preventiva approvazione del Piano di Utilizzo da parte dell'Autorità competente, ma prevede che il proponente, decorsi 90 giorni dalla presentazione del piano di utilizzo all'Autorità competente, possa avviare la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo.

In caso di amianto, ogni tipologia di cantiere può impiegare terre e rocce come sottoprodotti usando il parametro previsto dal D.Lgs n. 152/2006 per le bonifiche (1.000 mg/kg).

Modifiche al Piano di utilizzo:

Viene introdotta una procedura più celere per apportare “*modifiche sostanziali*” al Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto e generate nei cantieri di grandi dimensioni. Tale procedura riprende quella menzionata al punto precedente, e si sostanzia nella trasmissione all'Autorità competente del Piano modificato, corredato di idonea documentazione a supporto delle modifiche introdotte. L'Autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione presentata e, entro 30 giorni dalla presentazione del piano di utilizzo aggiornato, può chiedere in un'unica soluzione integrazioni della documentazione. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa. Decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'Autorità competente, è possibile procedere in conformità al piano di utilizzo aggiornato. La speditezza deriva dall'aver eliminato, rispetto alle previsioni contenute nel D.M. 161/2012, la necessaria preventiva approvazione del Piano di Utilizzo modificato.

Tale previsione semplifica quella vigente, anche sotto il profilo degli effetti, in quanto, nel caso di una modifica riguardante il quantitativo che non sia regolarmente comunicata, consente di qualificare sottoprodotti almeno il quantitativo delle terre e rocce gestite in conformità al Piano; la norma prevede infatti che solo per le quantità eccedenti scatterà l'obbligo di gestirle come rifiuti.

Proroga del Piano di utilizzo:

Si prevede la possibilità di prorogare di due anni la durata del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, tramite una comunicazione al Comune e all'ARPA competente (tale possibilità non è prevista invece nel D.M. 161/2012, che prevede solo la possibilità di apportare modifiche sostanziali).

Attività di analisi delle ARPA/APPAs:

Sono previsti tempi certi, pari a 60 giorni, per lo svolgimento delle attività di analisi affidate alle ARPA per la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati nel Piano di Utilizzo delle le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni (attualmente, il D.M. n. 161/2012 non stabilisce il termine entro il quale debbano essere ultimati tali accertamenti tecnici).

Modifica o proroga del Piano di Utilizzo nei piccoli cantieri.

Si prevede la possibilità di apportare modifiche sostanziali o di prorogare il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, generate in cantieri di piccole dimensioni o in cantieri di grandi dimensioni relativi ad opere non sottoposte a VIA o AIA, con una procedura estremamente semplice, che si sostanzia in una comunicazione (tale possibilità non risulta attualmente prevista dal D.M. n. 161/2012).

Sul fronte dei piccoli cantieri, si riprende la sostanza dell'articolo 41-bis del D.L. n. 69/2013 sull'uso come sottoprodotti di terre e rocce in quantità non superiore a 6.000 mc, destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti o altri usi sul suolo. A tal fine, il produttore deve dimostrare il non superamento dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione previsti per le bonifiche con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione urbanistica indicata nel piano di utilizzo. Rispetto ad oggi, si aggiunge la possibilità di aggiornare la dichiarazione di utilizzo in presenza di variazioni delle condizioni previste per la sussistenza dei sottoprodotti. Il termine di utilizzo può essere prorogato una sola volta e per quattro mesi. Se terre e rocce contengono materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai a quelli di origine naturale non può superare il 20% in peso, da quantificarsi in base all'Allegato 10.

Deposito temporaneo terre e rocce qualificate rifiuti:

Viene introdotta una disciplina specifica per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti, che tiene conto delle peculiarità proprie di questa tipologia di rifiuto prevedendo pertanto quantità massime ammesse al deposito superiori a quelle ordinariamente previste nel D.Lgs. n. 152/2006, che invece risulta applicabile indistintamente a tutte le tipologie di rifiuti.

Il regolamento si pone come norma speciale rispetto al “Codice dell'ambiente”; quindi, modifica il volume del deposito temporaneo innalzandolo a 4.000 mc, di cui 800 se pericolose. Per le terre e rocce escluse dalla disciplina sui rifiuti nell'ambito di opere soggette a VIA, i requisiti per l'esclusione sono dimostrati in fase di

stesura dello Studio di Impatto Ambientale. Per i piani approvati prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento la disciplina abrogata è ultrattiva, infatti, si applicherà a tali piani e alle loro modifiche. Per i progetti in corso, le imprese avranno sei mesi di tempo per decidere se aderire o meno alla nuova disciplina.

Siti oggetto di bonifica:

Sono introdotte nuove condizioni in presenza delle quali è consentito l'utilizzo, all'interno di un sito oggetto di bonifica, delle terre e rocce ivi scavate, estendendo il regime semplificato già previsto dall'art. 34 del D.L. 133/2014. Altresì sono previste procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica. In estrema sintesi, le nuove disposizioni estendono l'applicazione delle procedure attualmente previste dal menzionato art. 34 del D.L. n. 133/2014 a tutti i siti nei quali sia attivato un procedimento di bonifica, con l'obiettivo di garantire agli operatori un riferimento normativo unico chiaro che consenta loro di realizzare opere anche in detti siti.

Utilizzo in sito nell'ambito di opere sottoposte a VIA:

Viene introdotta una specifica procedura per l'utilizzo in sito delle terre e rocce escluse dal campo di applicazione dei rifiuti e prodotte nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale. In mancanza di tale procedura, sino ad oggi, in sede di VIA non era possibile autorizzare operazioni di utilizzo in sito ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006.

Garanzie finanziarie:

Lo schema di regolamento non ha previsto la necessità di idonee garanzie finanziarie qualora l'opera di progettazione e il relativo Piano di Utilizzo non vadano a buon fine (come attualmente previsto dall'art. 4, comma 3, del D.M. n. 161/2012). Tale disposizione non è stata confermata in quanto non prevista dalla vigente normativa europea e non giustificata da esigenze di tutela ambientale e sanitaria.

Abrogazioni:

A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento sarà abrogato il D.M. n. 161, del 10.08.2012, sulla gestione dei grandi cantieri, e tutte le altre norme di riferimento sulla materia, vale a dire:

- a) l'art. 184-bis, comma 2-bis, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, che chiarisce il campo di applicazione del D.M. n. 161/2012;
- b) gli articoli 41, comma 2, e 41-bis del D.L. 21.06.2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 09.08.2013, n. 98, sui materiali di riporto e sulla gestione dei piccoli cantieri.

Il provvedimento si compone di 31 articoli e dei seguenti 10 Allegati:

1. Allegato 1: Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo (cfr. art. 8);
2. Allegato 2: Procedure di campionamento in fase di progettazione (cfr. art. 8);
3. Allegato 3: Normale pratica industriale (cfr. art. 2, c. 1, lett. o);
4. Allegato 4: Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali (cfr. art. 4);
5. Allegato 5: Piano di Utilizzo (cfr. art. 9);
6. Allegato 6: Dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo 21 (cfr. art. 21);
7. Allegato 7: Documento di trasporto (cfr. art. 6);
8. Allegato 8: Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) (cfr. art. 7);
9. Allegato 9: Procedure di campionamento in corso d'opera e per i controlli e le ispezioni (cfr. artt. 9 e 28);
10. Allegato 10: Metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all'articolo 4, comma 3 (cfr. art. 4).

Conclusivamente si fa osservare come la nuova disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo dovrà essere necessariamente recepita all'interno della modulistica edilizia unificata regionale, la quale è stata approvata con deliberazione della Giunta Regionale 7 luglio 2014, n. 993. Successivamente è stata oggetto di tre adeguamenti:

1. Determinazione n. 16.913, del 17.11.2014;
2. Determinazione n. 3.316, del 20.03.2015;
3. Determinazione n. 8.822, del 14.07.2015;

del Responsabile del Servizio affari generali, giuridici e programmazione finanziaria della direzione generale programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni internazionali, della Regione Emilia Romagna, allo scopo di adeguarla alle modifiche normative intervenute successivamente alla sua approvazione (ovvero dopo la citata delibera 993/2014) e per correggere errori rilevati dagli operatori e dai

soggetti che, in via di sperimentazione, stavano applicando i modelli unificati in forma digitale attraverso il sistema telematico di gestione dei procedimenti edilizi (SIEDER).

Allo stato, il modello di richiesta del Permesso di Costruire, nel “quadro riepilogativo della documentazione disponibile presso il comune e allegata” (analogamente avviene anche per il quadro riepilogativo della SCIA), prevede:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Autocertificazione del titolare resa all'ARPA E.-R. (utilizzando la modulistica predisposta dalla stessa);	12)	Se opere non soggette a VIA o AIA, o con volumi inferiori o uguali a 6000 mc, che comportano la produzione di terre e rocce da scavo considerati come sottoprodotti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 41-bis d.l. n.69/2013, a pena di improcedibilità
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Autocertificazione sul riutilizzo nello stesso luogo dei materiali da scavo	12)	Se le opere comportano la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione art. 185, comma 1, lettera c), d.lgs. 152/2006, a pena di improcedibilità

Mentre, il modello di asseverazione da allegare alla richiesta di PdC, al punto 12 (punto 11 nell'asseverazione da allegare alla SCIA), prevede quanto segue:

12) Produzione di materiali da scavo e di risulta

che le opere

- 12.1. non sono soggette** alla normativa relativa ai materiali da scavo (art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013 e art. 184-bis D.Lgs. n. 152 del 2006)
- 12.2. comportano** la produzione di materiali da scavo **considerati come sottoprodotti**, ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 o dell'articolo 41-bis, comma 1, D.L. n. 69 del 2013 **(1)**, e inoltre:
 - 12.2.1. le opere comportano** la produzione di materiali da scavo per un **volume superiore a 6000 mc e sono soggette a VIA o AIA**, e pertanto, ai sensi dell'art. 184-bis, comma 2-bis, e del D.M. 161/2012:
 - 12.2.1.1. si allega** Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo dell'assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo
 - 12.2.1.2. si comunicano gli estremi del** Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo dell'assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, reperibile presso l'Amministrazione comunale con prot. _____ in data _____
 - 12.2.2. le opere comportano** la produzione di materiali da scavo per un **volume inferiore o uguale a 6000 mc** ovvero (pur superando tale soglia) **non sono soggette a VIA o AIA**, e pertanto:
 - 12.2.2.1. si allega autocertificazione del titolare** resa all'ARPA E.-R. ai sensi del comma 2 dell'art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013, utilizzando la modulistica predisposta dalla stessa;
- 12.3. comportano** la produzione di **materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione** (art. 185, comma 1, lett. c), e 186 del d.lgs. 152/2006) **(1)**, e pertanto
 - 12.3.1. si allega autocertificazione del titolare** (che i materiali da scavo saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione),
- 12.4. riguardano** interventi di **demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti** la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte quarta del D.Lgs n. 152/ 2006 **(1)**
- 12.5. comportano** la produzione di **materiali da scavo che saranno gestiti dall'interessato come rifiuti (1)**

(1) Le caselle 12.2., 12.3., 12.4. e 12.5. non sono alternative tra di loro, potendo le opere comportare la produzione di materiali da scavo da sottoporre a trattamenti diversi (in parte utilizzabili come sottoprodotto, in parte da ricollocare in sito, in parte da trattare come rifiuti)

Lo stesso vale per la modulistica edilizia unificata nazionale, approvata recentissimamente, in data 04.05.2017 con la sigla dell'Accordo tra Governo, Regioni ed enti locali (si veda la DTO n. 10/2017).

Castel San Giovanni, martedì 23 maggio 2017

Firmato digitalmente da
SILVANO GALLERATI
 Responsabile del Settore Sviluppo Urbano





⁹ Questo documento è sottoscritto sul file originale (in formato .p7m) con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l'archivio informatico del Settore IV – Sviluppo Urbano – Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Castel San Giovanni. Ogni duplicazione del documento originale, anch'essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. Si ATTESTA che, ai sensi dell'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 235/2010), la presente copia su supporto analogico dell'originale in formato elettronico, ha la stessa efficacia probatoria dell'originale in tutte le sue componenti.